



DISCIPLINARE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE A CARICO DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE

Approvato con Deliberazione di Giunta Unione n. 79 del 17/12/2019

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento riguarda lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato (di seguito denominato “evento/i”) che soggetti privati intendono svolgere in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nell'ambito del territorio di competenza dell'Unione e per le quali è richiesta la presenza di personale di Polizia Locale.
2. L'attività di Polizia Locale riguarda esclusivamente la presenza di personale della Polizia Locale in relazione ai seguenti servizi:
 - a) servizi di viabilità veicolare e/o pedonale;
 - in caso di eventi commerciali, industriali, culturali o sportivi di carattere privato che comportino particolare affluenza di veicoli e/o persone;
 - in caso di richieste di privati, singoli o associati, in occasione di eventi commerciali, sportivi, culturali di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedano modifiche anche temporanee alla viabilità;
 - in caso di riprese cinematografiche e televisive;
 - b) servizi di scorta di sicurezza o in occasione di manifestazioni e gare sportive;
 - c) servizi di scorta di trasporti o veicoli eccezionali;
 - d) altri servizi di viabilità per eventi non identificati nei precedenti punti, organizzati da privati o enti pubblici e privati diversi dai Comuni facenti parte dell'Unione.
3. Si intendono luoghi aperti al pubblico quelli ai quali è consentito l'accesso secondo le regole fissate dal soggetto proprietario, gestore, concessionario, o comunque avente la disponibilità del bene.

Art. 2

Attività soggette

1. Sono soggette al presente disciplinare le attività e le iniziative organizzate da privati, prive di interesse pubblico.
2. Lo scopo di lucro, eventualmente collegato all'evento, costituisce presunzione relativa dell'assenza di interesse pubblico dell'evento stesso. Si intendono aventi scopo lucrativo, a prescindere dal soggetto organizzatore, gli eventi che sono caratterizzati dalla richiesta di biglietto a pagamento o contributo per l'accesso, ovvero da eventuali sponsorizzazioni commerciali ottenute, ovvero dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.
3. Sono soggette al Regolamento le manifestazioni organizzate da soggetti privati o di natura privata, anche destinatari di contributi specifici, patrocini o di altre forme di riconoscimento dell'evento.

Art. 3

Manifestazioni accessorie

1. In occasione degli eventi di cui all'articolo precedente possono essere organizzate le seguenti attività accessorie:
 - 1) somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della relativa disciplina;
 - 2) raccolta fondi da parte degli enti del terzo settore, a termini dell'art. 7, D.Lgs. n. 117/2017 e 143, c. 3, lett. a), D.P.R. n. 917/1986;
 - 3) lotterie e simili nel rispetto delle norme del D.P.R. n. 430/2001 (in particolare art. 13).

Art. 4 **Attività escluse**

1. Sono escluse le attività ed iniziative di carattere privato che hanno seguenti finalità:
 - a) di carattere sociale e associativo (con iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente, a determinate categorie della popolazione, all'uso del territorio, alla diffusione attiva dell'educazione motoria e delle pratiche sportive, ecc.) se patrocinate dagli enti (compreso il patrocinio oneroso) e/o inserite nella programmazione degli enti e/o organizzate dall'enti;
 - b) di carattere religioso, quando svolte al di fuori dei luoghi di culto;
 - c) di carattere politico/sindacale, ad esclusione dei comizi elettorali;
 - d) di carattere culturale, con particolare riferimento alla diffusione della cultura legata a particolari aspetti del territorio in cui si effettua la manifestazione;
 - e) prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2 C.C.N.L. 19.9.2002 Regioni – Enti Locali;
 - f) prestazioni del personale della Polizia Locale del Corpo Intercomunale rese nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti;
 - g) manifestazioni organizzate direttamente dai Comuni facenti parte dell'Unione Tresinarosecchia ad esclusione di quelli rientranti nel comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento;
 - h) cerimonie funebri;
 - i) eventi non compresi nei precedenti punti, che rientrano in manifestazioni organizzate dalle Amministrazioni aderenti all'Unione per le quali si sono espresse con atto formale e specifico di Giunta in relazione al particolare valore morale, culturale, sociale o etico e senza finalità di lucro che ne giustifichi motivatamente l'interesse pubblico. La sola concessione del patrocinio e/o collaborazione da parte di un comune dell'Unione non costituisce di per sé deroga al pagamento delle prestazioni rese.

Art. 5 **Condizioni oggettive**

1. Gli eventi richiedono l'effettuazione di servizi di Polizia Locale limitatamente alla sicurezza e fluidità della circolazione in presenza di almeno due delle seguenti circostanze:
 - a) previsione di afflussi superiore a n. 50 persone;

- b) interessamento di aree limitrofe in cui sono presenti esercizi commerciali e di ristorazione potenzialmente coinvolti alla manifestazione, sia in maniera diretta che indiretta;
 - c) utilizzo di aree limitrofe ai fini di assicurare il parcheggio di autovetture;
 - d) necessità di controllare corridoi di accesso, per garantire il passaggio di mezzi di soccorso;
- 2. Ulteriori valutazioni circa la presenza di personale di Polizia Locale per gli eventi di cui al presente disciplinare, sono rimesse al Comando di Polizia Locale che si esprime a termini dell'art. 8.

Art. 6

Programmazione attività

1. Gli eventi per i quali è necessaria la presenza di personale di Polizia Locale richiedono, in funzione della organizzazione del servizio di sicurezza della circolazione connesso all'evento, una preventiva programmazione.
2. Gli Enti interessati forniscono adeguata informazione e pubblicità al presente Disciplinare, anche mediante coinvolgimento diretto di associazioni, enti, soggetti comunque rappresentativi di settori della società, con la finalità di realizzare una congrua programmazione di attività.
3. Le prestazioni relative agli eventi ulteriori rispetto a quelli programmati potranno essere rese, subordinatamente alla realizzazione di questi ultimi, soltanto qualora sia possibile destinare all'evento, per tutta la sua durata, adeguato personale di Polizia Locale.

Art. 7

Presentazione e esame domande

1. I soggetti promotori di eventi che necessitano prestazioni di servizio aggiuntivo da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale soggette a pagamento, presentano domanda agli uffici della Polizia Locale, almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione. Il termine di 30 giorni vale anche per gli eventi che prevedono fino a 200 partecipanti, per la quale è richiesta la Scia a termini dell'art. 19, legge n. 241/1990.
2. Al ricevimento della domanda, il Corpo di Polizia Locale:
 - a) istruisce la richiesta;
 - b) individua i servizi necessari per assicurare lo svolgimento dell'evento;
 - c) definisce il numero di operatori necessari, la loro qualifica, gli orari ed i veicoli di servizio da utilizzare;
 - d) preventiva i costi del servizio.
3. Nella domanda deve essere specificato:
 - a) tipo di evento e modalità di svolgimento;
 - b) data e durata dell'evento (ora di inizio e fine);
 - c) generalità del richiedente complete di codice fiscale o partita IVA;

- d) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;
- e) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
- f) indicazione generale dei servizi ritenuti necessari;
- g) impegno a costituire le garanzie richieste dall'ente;

Art. 8

Costi del personale di Polizia Locale a carico del privato richiedente

1. Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico relativi alle ore aggiuntive di lavoro straordinario per il personale di polizia locale, finalizzate alla sicurezza stradale in occasione dell'evento fino alla completa conclusione del servizio di sicurezza stradale.
2. Il costo complessivo presunto è determinato dal Comando di Polizia Locale (ovvero dal competente ufficio amministrativo) sulla base del costo orario del personale impiegato, calcolato secondo le norme contrattuali vigenti e comunicato al soggetto richiedente secondo specifiche tabelle fornite dalla Gestione Unica del Personale.
3. Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente con le seguenti modalità:
 - Bonifico Bancario **CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA** in sigla CASSA CENTRALE BANCAcon le seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT 22 X 03599 01800 000000139451 - UNIONE TRESINARO SECCHIA.

Art. 9

Impiego personale, mezzi e strumenti

1. L'impiego del personale e dei mezzi nonché degli strumenti, necessari per l'esecuzione dei servizi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento è sempre disposto e valutato dalla U.O. ufficio servizi e potrà avvenire sia in concomitanza dei turni ordinari sia facendo ricorso alle prestazioni del lavoro rese fuori dall'orario di servizio. In tali casi la remunerazione avverrà con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per le prestazioni di lavoro straordinario.
2. Le ore aggiuntive prestate al di fuori dall'orario di servizio, in occasione dei medesimi eventi, non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, previste dal C.C.N.L. di comparto vigente e non rientrano nel tetto massimo impiegabile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo C.C.N.L. di comparto vigente, da parte dell'Unione Tresinaro Secchia fermo restando i limiti generali posti a tutela del lavoratore.
3. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso previsto, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.

4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui al presente articolo, sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell'ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative.

Art. 10 **Regolamenti applicabili**

1. Lo svolgimento degli eventi, oltre che al presente atto è soggetto alle disposizioni dei seguenti regolamenti, in quanto applicabili:
 - regolamento per lo svolgimento di pubblici spettacoli e manifestazioni temporanee;
 - regolamento Tosap/Cosap;
 - regolamento delle pubbliche affissioni;
 - regolamento delle attività rumorose;
 - regolamento per l'asporto rifiuti;
 - regolamento di polizia urbana;

Art. 11 **Garanzia**

1. A seguito delle valutazioni comunicate dal Comando di Polizia Locale circa i servizi da effettuare e il personale da destinarvi, il soggetto versa, con funzione di garanzia, un acconto, nella misura definita dal Comando stesso a termini del precedente art. 8.
2. Il richiedente si impegna ad integrare, in qualunque momento, a richiesta del Comando di Polizia locale, l'acconto qualora insufficiente in relazione ai compiti da svolgere. In caso di necessità di integrazione dell'acconto, questo va effettuato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del Comando di Polizia Locale.

Art. 12 **Rendicontazione e pagamento**

1. Il pagamento dei corrispettivi, determinato dal comando di Polizia Locale ai sensi dell'articolo 8 deve essere effettuato prima dell'inizio dell'evento.
2. Al termine dell'evento, il Comando di Polizia Locale consuntiva i servizi resi e quantifica le ore effettuate da ciascun dipendente, individuando eventuali cause di scostamento rispetto a quanto programmato.
3. Nel caso in cui il consuntivo sia diverso da quanto preventivato e pagato si procederà a conguaglio delle somme. In caso di minore spesa l'ente rimborserà la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto. In caso di maggiore spesa l'ente richiederà la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto.
4. In caso di mancato pagamento l'ente provvederà a mezzo degli strumenti di riscossione coattiva previsti per le entrate patrimoniali dello Stato di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.